

ALLEGATO A ALL'ATTO COSTITUTIVO DEL 12 LUGLIO 2013

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE

“WW1 – dentro la Grande Guerra”

ART. 1 - Denominazione – Sede

1. È costituita una Associazione senza scopo di lucro denominata **“WW1 – dentro La Grande Guerra”**
2. L'Associazione ha sede in Milano, Via Silvio Pellico 12.
3. Potranno essere istituite sedi secondarie e filiali con delibera assembleare.

ART. 2 - Struttura

1. L'Associazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Dichiarazioni universali dei Diritti dell'Uomo.
2. L'Associazione è un'associazione culturale e di formazione della persona.
3. L'Associazione ha struttura democratica.
4. L'Associazione è un ente non commerciale, senza scopo di lucro, con divieto di distribuire ai Soci o agli Associati utili o avanzi di gestione.

ART. 3 – Finalità – oggetto sociale

1. Finalità generali dell'Associazione sono:
 - a) svolgere attività di ricerca, studio e promozione per commemorare la Grande Guerra. Promuovere processi di conoscenza di pace, scambio e integrazione tra i popoli, cogliendo la commemorazione della Grande Guerra come occasione per dare inizio a questo percorso;
 - b) raccogliere, digitalizzare, sistematizzare e rendere aperti alla consultazione contenuti pubblici e privati che riguardano l'ambito sociale, antropologico, politico, economico, culturale, storico, militare, religioso, tecnologico, scientifico, educativo, comunicativo relativo alla Grande Guerra.
2. L'oggetto sociale dell'Associazione è l'acquisizione, a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, di documenti, immagini, filmati e in genere di contenuti nonché la loro elaborazione per la realizzazione di progetti attinenti alle finalità sopra descritte.
3. L'Associazione potrà concludere accordi e convenzioni con enti pubblici o privati, società, imprese, associazioni, organizzazioni e individui, sia in Italia che all'estero nell'ambito del proprio oggetto sociale.
4. L'Associazione potrà produrre i contenuti anche avvalendosi della propria organizzazione interna o incaricando soggetti esterni per la realizzazione degli stessi.
5. L'Associazione potrà collaborare con lo Stato italiano e gli Stati esteri, enti pubblici territoriali italiani ed esteri, istituti scolastici e università italiane ed estere, istituzioni e soggetti privati per il conseguimento delle sue finalità generali.
6. L'Associazione potrà organizzare corsi, incontri, conferenze, seminari, dibattiti, eventi di diversa natura su

temi relativi ai contenuti sopra indicati.

L'Associazione potrà altresì promuovere e curare pubblicazioni di carattere scientifico, specialistico, divulgativo e tematico aventi ad oggetto i predetti contenuti.

7. L'Associazione potrà inoltre promuovere azioni di tutela degli interessi collettivi, relativi alle proprie finalità associative.

ART. 4 - Durata - trasformazione

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

2. Qualora nel corso della sua attività l'Associazione dovesse ritenere non avere la forma giuridica più idonea per il raggiungimento delle sue finalità, potrà essere deliberata dall'Assemblea la sua trasformazione in altro ente senza scopo di lucro oppure il suo scioglimento e contestuale devoluzione del suo patrimonio ad altro ente senza scopo di lucro avente finalità uguali o simili a quelle descritte nel presente Statuto.

ART. 5 - Soci - Associati - Ammissione - Diritti e doveri dei Soci e degli Associati

1. I partecipanti all'Associazione si distinguono in:

- Soci
- Associati

2. Possono essere ammessi come Soci con diritto di voto in Assemblea le persone fisiche, le imprese e gli studi professionali che, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, siano portatori di almeno un progetto rientrante nell'oggetto sociale.

A tal fine il Consiglio Direttivo sottoporrà la proposta di progetto al parere, non vincolante, del Comitato Scientifico dell'Associazione.

Nel caso in cui una proposta di progetto venga presentata da più persone fisiche o da più imprese, solo una di esse potrà assumere la qualità di Socio.

Le modalità di ammissione vengono dettagliatamente indicate ai candidati Soci al momento della relativa richiesta.

3. Possono essere ammessi come Associati senza diritto di voto, previa approvazione del Consiglio Direttivo, le persone fisiche, le imprese, gli studi professionali e gli enti che intendano sostenere le attività dell'Associazione e ne facciano richiesta.

4. Coloro che intendono far parte dell'Associazione debbono farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo e accettare il presente Statuto. Al Consiglio Direttivo è fatto obbligo di tenere un registro aggiornato dei Soci e degli Associati.

5. I Soci e gli Associati possono recedere in qualsiasi momento, mediante avviso scritto al Consiglio Direttivo. Il recesso non dà diritto in alcun caso al rimborso delle quote associative versate né assolve dall'obbligo di corrispondere la quota associativa per l'anno in corso, se dovuta.

I Soci e gli Associati possono essere esclusi dall'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, in caso di mancato pagamento della quota associativa o per altri gravi motivi.

6. Ai Soci ed agli Associati è fatto obbligo di pagare la quota associativa all'atto dell'iscrizione ed entro il 30 settembre di ciascun anno successivo. La qualità di Socio dà diritto alla partecipazione all'attività dell'Associazione ed alle assemblee con diritto di voto. Il diritto di voto è sospeso per i Soci non in regola con il pagamento della quota associativa.

La qualità di Associato dà diritto alla partecipazione all'attività dell'Associazione ed alle assemblee senza diritto di voto.

ART. 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci e degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Revisore dei Conti
- il Comitato Scientifico

ART. 7 - Assemblea dei Soci e degli Associati

1. L'Assemblea dei Soci e degli Associati è competente a deliberare sulle seguenti materie:

- a - nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e del Revisore dei conti, durata del mandato ed eventuale loro remunerazione;
- b - nomina dei membri del Comitato Scientifico, durata del mandato ed eventuale loro remunerazione;
- c - approvazione del bilancio annuale;
- d - determinazione della quota associativa annuale;
- e - adozione di regolamenti interni;
- f - modificazione dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g - revoca del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e del Revisore dei conti ed eventuale promozione di azioni di responsabilità a loro carico;
- h - revoca di membri del Comitato Scientifico;
- i - trasformazione o scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio;
- l - ogni altra materia ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo a mezzo comunicazione per posta elettronica ai Soci e agli Associati almeno 10 giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata entro 20 giorni dalla relativa richiesta congiunta scritta comunicata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei Soci e comunque da un numero non inferiore a tre.

4. L'Assemblea è formata da tutti i Soci ed Associati ed è presieduta dal Presidente o da altra persona designata dagli intervenuti.

5. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti anche in caso di modifica dello Statuto.

6. Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Soci.
I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci con delega scritta.
Nessun Socio può rappresentare per delega più di un altro Socio.

7. Di ogni Assemblea verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 8 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due ed un massimo di cinque membri, tra i quali il Presidente, eletti dall'Assemblea. La durata delle cariche dei singoli Consiglieri è determinata dall'Assemblea al momento della nomina, da uno a tre anni.

2. Sono eleggibili nel Consiglio Direttivo persone aventi i requisiti di moralità richiesti dalla legge per la partecipazione a concorsi e gare d'appalto indetti da enti pubblici o incaricati di pubblici servizi.

3. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dell'oggetto sociale e per il perseguimento delle finalità generali dell'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno

o quando lo richieda uno dei suoi membri. Alle sedute del Consiglio Direttivo ha diritto di partecipare il Revisore dei Conti.

5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in conferenza telefonica o in videoconferenza.

6. Il Consiglio Direttivo può nominare nel proprio ambito un tesoriere e un segretario verbalizzante.

7. Le decisioni del Consiglio Direttivo verranno assunte a maggioranza e potranno essere anche adottate tramite consultazione scritta, anche a mezzo posta elettronica.

8. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- c) elaborare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale; tutte le entrate e le uscite devono essere rendicontate in forma analitica;
- d) convocare l'Assemblea;
- e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei Soci e degli Associati;
- f) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con istituti bancari e libretti postali;
- g) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione delle attività dell'Associazione non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto;
- h) distribuire al proprio interno gli emolumenti deliberati dall'Assemblea per il Consiglio Direttivo, che non siano già stati determinati dall'Assemblea per il singolo membro;
- i) determinare, in riferimento ai finanziamenti ricevuti per la realizzazione dei progetti, eventuali quote da trattenere per sostenere i costi di gestione dell'Associazione;
- h) determinare, in caso di disponibilità di fondi non assegnati ad un progetto specifico, l'allocazione dei fondi medesimi sui progetti approvati secondo un criterio di anteriorità temporale e di merito, previa consultazione con il Comitato Scientifico;
- i) proporre regolamenti interni all'Associazione.

9. Poteri speciali per la firma di singoli atti o per quanto riguarda i rapporti con le banche possono essere attribuiti eventualmente a singoli Consiglieri.

ART. 9 - Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica da uno a tre anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione, anche in giudizio e può nominare avvocati e procuratori. Al Presidente spettano i compiti di impulso, coordinamento e guida dell'attività del Consiglio Direttivo.

3. Il Vice-Presidente, se nominato dal Consiglio Direttivo, ricopre le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 10 - Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea e può anche non essere Socio o Associato.

2. Spetta al Revisore controllare almeno annualmente la contabilità, i contratti e tutti i documenti dell'Associazione.

3. Il Revisore può compiere ispezioni e controlli redigendo apposita relazione all'Assemblea.

ART. 11 – Comitato Scientifico

1. Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della consulenza di un Comitato Scientifico composto da tre esperti dei settori storico, culturale, antropologico, militare, tecnologico, artistico, sociologico, letterario, cinematografico, massmediale o legale, nonché di esponenti del mondo accademico e della ricerca, nominati dall'Assemblea.
2. Il Comitato Scientifico potrà nominare un portavoce al proprio interno e regolamentare la propria attività.

ART. 12 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - dalle quote annuali di adesione, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cospite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti;
 - dai contributi che l'Associazione potrà ricevere da soggetti pubblici e privati;
 - dalle entrate derivanti da attività economiche connesse o affini a quelle statutarie, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Associazione;
 - dai fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
 - dalla versione digitale di ogni tipo di documentazione reso disponibile da terzi all'Associazione, per essere conservato e divulgato sotto la licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo CC BY – NC – SA;
 - da ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
2. Per le entrate destinate a specifiche finalità sussiste un vincolo di destinazione.
I fondi che entreranno nel patrimonio dell'Associazione a seguito di bandi o erogazioni volontarie da parte di terzi dovranno essere necessariamente impiegati per la realizzazione ed il completamento dello specifico progetto per il quale l'erogazione è stata effettuata.
3. Su tali entrate, qualora sia necessario, il Consiglio Direttivo può determinare eventuali quote da trattenere per provvedere a sostenere i costi di gestione dell'Associazione.
4. In caso di eccedenze, il Socio portatore del progetto, in accordo con il Consiglio Direttivo, dispone una nuova destinazione conforme alle finalità dell'Associazione.

ART. 13 - Esercizio Sociale - Bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.
Il primo esercizio sociale terminerà il 30 giugno 2014.

ART. 14 - Scioglimento - Liquidazione

1. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, in prima convocazione con la presenza di due terzi dei Soci, in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci.
La deliberazione è presa tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
2. Le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, vanno devolute ad enti ed organismi che svolgono attività non a scopo di lucro e possibilmente con finalità analoghe all'Associazione.

ART. 15 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Milano, 12 luglio 2013.

I Soci fondatori

Marco Luitprandi

Chiara Masiero Sgrinzatto

Michail Paschalidis

Filippo Petrecca

Valentina Paggiarin

Lucio Sampietro

Giacomo Talamini

Marta Tolomelli

Luca-Nicolò Vascon

Emanuela Zilio